

TITOLO DOCUMENTO CIRCOLARE	
AREA TEMATICA SINDACALE	
Circolare n. 15559 Data 25.01.2017	
OGGETTO del documento	Aliquote contributive per l'anno 2017. Lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi.
Precedenti circolari cui si fa riferimento *	Circolari n. 15458 del 4/10/2016, n. 15439 d el 15/09/2016, n. 15554/2017.
Riferimenti legislativi *	
Commento *	La circolare contiene le tabelle delle aliquote contributive in vigore nel settore agricolo per l'anno 2017, elaborate - come di consueto - dall' Area Sindacale.
Conseguenze operative *	
Allegati	

*Campi non obbligatori

RC.TP.arf
Circolare n. 15559 del 25 gennaio 2017
Prot. n. 89/Cir017/Aliquote.Contr.ve 2017

Area Sindacale

Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma
tel.: +39 06 68.52.361 fax: +39 06 .6852360
e-mail: sindacal@confagricoltura.it
sito web: www.confagricoltura.it

Oggetto: Aliquote contributive per l'anno 2017. Lavoratori dipendenti e collaboratori.

Alle Unioni Provinciali Agricoltori
Alle Federazioni Regionali Agricoltori
Alle Federazioni Nazionali di Categoria
Alle Federazioni Nazionali di Prodotto
Loro Sede.

Si trasmettono in allegato, come di consueto, le tabelle di nostra elaborazione delle aliquote contributive in vigore nel settore agricolo per l'anno 2017, per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori coordinati e continui (e assimilati).

LAVORATORI DIPENDENTI

Contributo FPLD – Aumenti di aliquota

Dal 1° gennaio 2009 sono ritornati in vigore – dopo la sospensione disposta dall'art. 01, c. 1, della legge n. 81/2006 per il triennio 2006-2008 – gli aumenti di aliquota previsti dall'art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 146/1997.

Tali norme, come noto, prevedono il percorso di graduale allineamento dell'aliquota pensionistica dovuta dai datori di lavoro per gli operai agricoli a quella dovuta per la generalità dei dipendenti, attraverso l'aumento annuo dello 0,20 per cento del contributo FPLD a carico delle imprese agricole tradizionali (con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno) e dello 0,60 per cento del contributo FPLD a carico delle imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale (con decorrenza 1° luglio di ciascun anno), sino al raggiungimento dell'aliquota prevista per la generalità dei datori di lavoro.

Al riguardo si ricorda che, con il 1° luglio 2011, le imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale hanno raggiunto l'aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti prevista dall'art. 3, c. 23, della legge n. 335/1995.

Per quanto riguarda la quota a carico dei lavoratori dipendenti, si rammenta che con il 1/1/2002 si è concluso il percorso di allineamento dell'aliquota a carico dei lavoratori a quella prevista per la generalità degli altri settori produttivi, previsto dal citato art. 3 del d.lgs. n. 146/97, iniziato il 1° gennaio 1998.

Resta quindi solo l'aumento annuo dello 0,20 per cento del contributo FPLD a carico dei datori di lavoro agricolo tradizionali, giacché non è ancora stata raggiunta l'aliquota contributiva in vigore per gli altri settori produttivi.

Esoneri compensativi per destinazione TFR ai fondi pensione

L'art. 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982) pari allo 0,20 per cento, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

In altre parole, se per un lavoratore viene conferito l'intero TFR l'esonero dal contributo predetto è totale; se invece il conferimento del TFR è parziale (nelle limitate ipotesi in cui è consentito) l'esonero dal contributo è direttamente proporzionale.

Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato e per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli, il contributo dello 0,20 per cento non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori non possono beneficiare della predetta misura compensativa.

L'art. 1, comma 766, della citata legge finanziaria, ha inoltre previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un ulteriore esonero dal versamento dei contributi sociali in una misura crescente di anno in anno fino al 2014. Nel 2014 dunque la misura di tale esonero si è stabilizzata ed è pari a 0,28 punti percentuali.

L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapacità, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. Anche in questo caso l'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

Decontribuzione delle erogazioni stabilite da contratti di 2° livello

L'art. 4, commi 28-29 della legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero)¹ ha reso definitivo il regime di sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007 relativo alle erogazioni previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale e territoriale) a titolo di premio di produttività², essendo stato eliminato dalla norma originaria il riferimento al carattere sperimentale di tale misura agevolativa³.

Come noto, il beneficio in commento consiste in uno sgravio di 25 punti percentuali dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e in uno sgravio totale dei contributi previdenziali a carico del lavoratore sulle erogazioni:

- previste dai contratti collettivi aziendali ovvero di secondo livello;
- incerte nella corresponsione o nell'ammontare;

¹

Cfr. ns. circ. n. 14079 del 19/07/2012 e n. 14077 del 16/07/2012.

²

Cfr., da ultimo, la circolare confederale n. 14015 del 7/5/2012.

³

È stato conseguentemente abrogato l'art. 33, c. 14, della legge n. 183/2011 che regolamentava la decontribuzione in oggetto con riferimento all'annualità 2012 (cfr. ns. circolare n. 13857 del 17/11/2011).

- correlate alla misurazione di incrementi di produttività, qualità, nonché altri elementi di competitività, assunti dal contratto collettivo come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

La dotazione finanziaria prevista per lo sgravio è pari a 650 milioni di euro annui. I benefici vengono concessi solo entro tale limite (650 milioni di euro annui) secondo modalità stabilite di anno in anno con decreto interministeriale (lavoro ed economia) anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità⁴.

Contribuzione per il finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI)

Come noto - in attuazione di una delega al Governo per la riforma della materia degli ammortizzatori sociali conferita dalla legge n. 183/2014 (meglio nota come Jobs Act) - il d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22 ha introdotto la NASpl (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)⁵, che ha sostituito l'ASpl (Assicurazione Sociale per l'Impiego) e la Mini ASpl istituite dalla cd. legge Fornero (art. 2. della legge n. 92/2012)⁶ che, a sua volta, avevano sostituito l'indennità di disoccupazione ordinaria e a requisiti ridotti (DS).

La nuova disciplina - che opera con riferimento agli eventi verificatisi dal primo maggio 2015 - non introduce elementi di novità riguardo alla contribuzione a supporto della NASpl, limitandosi ad affermare che "Alla NASpl si applicano le disposizioni in materia di ASpl in quanto compatibili" (art. 14, d.lgs. n. 22/2015).

Conseguentemente, come peraltro precisato dall'INPS con messaggio n. 4441 del 30 giugno 2015, rimane inalterato l'impianto contributivo già previsto dalla Riforma Fornero, di cui si riepilogano qui di seguito gli elementi essenziali.

La NASpl, come i precedenti istituti, ha la funzione di fornire un sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Sono ricompresi nell'ambito di applicazione di questa forma di assicurazione sociale tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di società cooperative che abbiano in essere un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 1, c. 3, legge n. 142/2001, nonché i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro non a tempo indeterminato.

Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione della NASPI gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato per i quali continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni in materia di disoccupazione agricola.

Contributo ordinario

Il finanziamento della NASPI - come in precedenza quello dell'ASpl - avviene attraverso il contributo già destinato al finanziamento della disoccupazione non agricola ai sensi degli artt.

⁴ Si ricorda che per l'anno 2014 l'accesso agli sgravi in questione è stato disciplinato dal decreto interministeriale 08/04/2015, pubblicato sulla G.U. n. 123 del 29/05/2015, e le relative istruzioni operative per la presentazione dell'istanza di sgravio da parte dei datori di lavoro interessati sono state definite con la circolare INPS n. 128/2015 ed i messaggi INPS n. 4974/2015 e n. 5302/2015 (cfr. ns. circolari n. 15090 del 19/06/2015 e n. 15125 del 27/07/2015 e la ns. comunicazione del 14/08/2015). Per gli anni 2015 e 2016 invece non sono ancora state emanate istruzioni operative.

⁵ Cfr. ns. circ. n. 14986 del 7.03.2015.

⁶ Cfr. ns. circ. n. 14077 del 16/7/2012.

12, c. 6, e 28, c. 1, della legge n. 160/1975, pari all'1,61 per cento (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua). A tale aliquota restano applicabili le riduzioni del costo del lavoro di cui all'art. 120 della legge n. 388/2000, dell'art. 1, c. 361 della legge n. 266/2005, nonché le misure compensative di cui all'art. 8 della legge n. 248/2005.

Pertanto, con riferimento agli impiegati, quadri e dirigenti agricoli, che – a differenza degli operai agricoli – rientrano nell'ambito di applicazione della NASPI, continuerà ad essere dovuta la contribuzione dello 0,67 per cento già destinata al finanziamento della disoccupazione (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua).

Contributo addizionale

Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, finalizzato a finanziare la NASPI.

Il contributo non è dovuto per:

- i lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori assenti;
- i lavoratori a termine assunti per lo svolgimento delle attività stagionali elencate nel DPR n. 1525/1963⁷;
- gli apprendisti;
- i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

In caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha diritto alla restituzione di tutti gli importi versati a titolo di contributo addizionale⁸.

La restituzione avverrà solo successivamente al decorso dell'eventuale periodo di prova.

La restituzione del contributo addizionale spetta anche ai datori di lavoro che, entro sei mesi dalla cessazione di un rapporto di lavoro a termine, assumono lo stesso lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. messaggio INPS n. 4152/2014). Resta fermo in ogni caso, che nell'ipotesi di riassunzione la contribuzione da restituire sarà ridotta di un numero di mensilità pari all'intervallo tra i due rapporti.

Contributo aggiuntivo in caso di licenziamento

In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASPI, il datore di lavoro è tenuto a versare una somma pari al 41 per cento del massimale mensile della NASPI per ogni anno di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi tre anni (compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione della contribuzione aggiuntiva dovuta per i rapporti a termine).

⁷ Si ricorda che ai sensi dell'art. 2, c. 29, lett. b) della legge n. 92/2012 il contributo addizionale per gli anni 2013 – 2015 non era dovuto anche per le attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31/12/2011.

⁸ L'art. 1, c. 135, della legge 28.12.2013 n. 147 (la legge di stabilità per il 2014) ha abrogato - con decorrenza 1.1.2014 e con riferimento alle trasformazioni a tempo indeterminato decorrenti da tale data - la previsione, contenuta nella riforma Fornero, che limitava alle sole ultime 6 mensilità il diritto del datore di lavoro alla restituzione della contribuzione addizionale versata (Cfr. ns. circolare n. 14533 del 9 gennaio 2014).

Il contributo aggiuntivo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione⁹.

Esclusione operai agricoli

Le norme in materia di nuova assicurazione sociale per l'impiego, così come le disposizioni in materia di contratto a termine, non si applicano agli operai agricoli in virtù delle espresse esclusioni contenute nell'art. 2, c. 3, della legge n. 92/2012 e nell'art. 29, c. 1, lett. b), del decreto legislativo n. 81/2015 (che riproduce testualmente l'esclusione già contemplata nell'art. 10, c. 2, del d.lgs. n. 368/2001)¹⁰.

Si ribadisce pertanto che nessuna contribuzione in materia di NASPI sopra rappresentata, compresa l'addizionale dell'1,4 per cento per i rapporti di lavoro a termine, è applicabile agli operai agricoli.

La NASPI e relativa contribuzione sono invece applicabili agli impiegati, quadri e dirigenti dell'agricoltura, nonché ai dipendenti delle Associazioni di categoria (Unioni, Federazioni e Confederazione) e degli enti e società collegate.

Contribuzione per la formazione continua (disoccupazione)

I commi da 62 a 64 dell'art. 1 della legge n. 247/2007 (attuazione del Protocollo sul *Welfare*) hanno introdotto anche per gli operai agricoli il contributo dello 0,30 per cento di cui alla legge n. 845/1978 per il finanziamento delle iniziative di formazione continua.

L'introduzione di tale contribuzione a partire dal 1° gennaio 2008 non ha determinato tuttavia alcun aumento della pressione contributiva a carico dei datori di lavoro agricolo, giacché è stata corrispondentemente ridotta di 0,30 punti percentuali l'aliquota per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

A seguito di tale modifica, anche i datori di lavoro agricolo che occupano operai possono aderire al Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua in Agricoltura (FOR.AGRI).

In caso di adesione, il contributo dello 0,30 per cento sarà trasferito dall'INPS a FOR.AGRI e l'azienda interessata potrà accedere ai finanziamenti dei piani formativi nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti del fondo.

È appena il caso di precisare che le aziende che non aderiscono al fondo pagheranno comunque il contributo dello 0,30% – che l'INPS destinerà alla solidarietà generale – senza poter accedere ai benefici derivanti dall'iscrizione al fondo.

Si sottolinea altresì che l'iscrizione al Fondo ha effetto non più dall'anno successivo bensì dal periodo di paga nel quale la stessa viene effettuata (cfr. ns. circ. n. 13539 del 19/2/2010 e n. 13463 del 6/10/2009).

⁹ Una norma transitoria – art. 2, c. 34, della Legge n. 92/2012 - prevedeva l'esclusione dall'obbligo di corrispondere il contributo aggiuntivo nel periodo 2013-2015 in alcuni particolari casi, come i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto o le interruzioni di rapporti a tempo indeterminato nel settore edile. Tale esenzione è stata resa stabile dall'art. 1, c.164 della legge di Bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016).

¹⁰ Cfr. ns. circ. n. 15117 del 17 luglio 2015.

Si ricorda inoltre che, con circolare n. 40 del 22/2/2011, l'INPS ha chiarito che sulla contribuzione per il finanziamento della formazione continua (contributo dello 0,30 per cento) non trovano applicazione le agevolazioni per zone montane e svantaggiate (cfr. ns. circ. n. 13715 del 23/2/2011).

Con l'occasione si rende noto che, sulla base dei dati forniti dall'INPS, le adesioni a FOR.AGRI da parte dei datori di lavoro agricolo che occupano operai sono ancora piuttosto contenute e sicuramente inferiori alle aspettative.

Si rinnova quindi l'invito a tutte le Unioni e Federazioni a promuovere presso le aziende associate l'adesione a FOR.AGRI che, come detto, non implica alcun costo aggiuntivo per l'impresa interessata, riconoscendole la possibilità di ottenere dal Fondo il finanziamento di piani per la formazione continua dei propri dipendenti¹¹.

Contribuzione per la cassa integrazione (CIGO) per le coop. ex lege n. 240/1984

La recente riforma del lavoro (meglio nota come Jobs Act) ha riordinato la normativa relativa alle integrazioni salariali ordinarie (artt. 9-18 del d.lgs. n. 148 del 2015).

Le nuove disposizioni si applicano – indipendentemente dal numero di addetti – anche alle imprese del settore industriale, comprese le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri *ex lege* n. 240/1984, per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato (cfr. ns. circ. n. 15158 del 12/10/2015).

Le modifiche riguardano anche la misura del contributo ordinario a carico dei predetti datori di lavoro per il finanziamento delle prestazioni d'integrazione salariale ordinaria, secondo le seguenti (ridotte) aliquote:

- per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti: **1,70 per cento** (in precedenza 1,90 per cento);
- per le imprese che occupano più di 50 dipendenti: **2 per cento** (in precedenza 2,20 per cento).

Come chiarito dalla circolare INPS n. 197/2015, le nuove misure contributive si applicano a far tempo dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 e cioè a partire dal mese di settembre 2015¹².

Si ricorda che le novità in parola – comprese quelle riguardanti le nuove misure contributive - non valgono per le imprese agricole, nei confronti delle quali continuano a trovare applicazione le norme in materia di cassa integrazione salari (CISOA) di cui alla legge n. 457 del 1972 sia per gli operai a tempo indeterminato e sia per gli impiegati (in virtù dell'estensione operata dall'art. 21 della legge n. 223/1991, che è rimasto in vigore).

¹¹ Per le modalità di adesione a FOR.AGRI si rinvia alle nostre precedenti comunicazioni sull'argomento (n. 13539 del 19/2/2010, n. 13463 del 6/10/2009, n. 13321 del 16/3/2009, n. 13152 del 9/7/2008, n. 12860 del 21/9/2007) nonché al sito internet del Fondo (www.foragri.com).

¹² Poiché tra i soggetti destinatari dei trattamenti di integrazione salariale sono stati ricompresi anche gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (in precedenza esclusi), anche per tali lavoratori la contribuzione ordinaria di finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria ha la medesima decorrenza (settembre 2015).

Contribuzione al Fondo di integrazione salariale INPS

Sempre in tema di ammortizzatori sociali, il Jobs Act (d.lgs. n. 148/2015)¹³ ha sostanzialmente confermato - pur con alcune importanti modifiche - il sistema di solidarietà bilaterale per la tutela dei lavoratori appartenenti a settori produttivi privi di specifiche misure di integrazione salariale nei casi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa, originariamente introdotto dalla Riforma Fornero (legge n. 92/2012)¹⁴.

Come noto, tale sistema é costituito da fondi di solidarietà bilaterali "settoriali" (interamente finanziati dalle aziende e dai lavoratori) istituiti attraverso appositi accordi collettivi, e da un Fondo di solidarietà "residuale" per l'integrazione del reddito, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, dei lavoratori appartenenti a settori scoperti da tali fondi di solidarietà bilaterali.

Rispetto alla previgente normativa, il Jobs Act - con l'intento di estendere il sistema e di renderlo più cogente - ha apportato le seguenti modifiche:

- la costituzione dei fondi di solidarietà é obbligatoria (sono "istituiti" presso l'INPS);
- il Fondo di solidarietà residuale, costituito presso l'INPS¹⁵, a decorrere **dal 1° gennaio 2016** ha assunto la denominazione di **Fondo di integrazione salariale** ed estende il proprio raggio d'azione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (prima il limite era fissato a 15 dipendenti)¹⁶, comprendendo nella soglia dimensionale anche gli apprendisti.

Non sono invece stati introdotti, rispetto alla previgente disciplina (legge n. 92/2012), elementi di novità per i datori di lavoro agricolo che, a nostro avviso, devono continuare a ritenersi esclusi dagli obblighi di contribuzione al Fondo di solidarietà residuale istituito presso l'INPS (Fondo di integrazione salariale dal 1/1/2016).

Il settore agricolo infatti non rientra tra i settori produttivi privi di specifiche misure di integrazione salariale nei casi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa, dato che esso ricade nell'ambito di applicazione della speciale normativa per l'integrazione salariale agricola (CISOA), che riconosce le relative prestazioni a favore di operai ed impiegati¹⁷.

A tal proposito si ricorda¹⁸ che il Ministero del Lavoro (nota n. 10593 del 13/05/2016) – a seguito di nostra esplicita richiesta – ha chiarito che anche i datori di lavoro agricolo con qualifica di coltivatore diretto sono esclusi dall'obbligo di contribuzione al Fondo di integrazione salariale, poiché rientrano tra i soggetti che possono beneficiare, per i propri

¹³ Cfr. ns. circ. n. 15158 del 12/10/2015.

¹⁴ Cfr. ns. circ. n. 14077 del 16/07/2012 e n. 14829 del 30/09/2014.

¹⁵ Decreto interministeriale (Lavoro/Economia) n. 79141 del 7 febbraio 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 129 del 6/06/2014).

¹⁶ La soglia dimensionale (mediamente più di 5 dipendenti) deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente (nel caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o fino a 15 da un semestre all'altro, l'obbligo contributivo al Fondo - o il suo venir meno - scatta nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di 15 dipendenti o cessa nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a 15 dipendenti). Tra i dipendenti occupati - secondo le indicazioni INPS (Messaggio n. 7637 del 28/12/2015)- devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica, compresi gli apprendisti, con esclusione degli assunti con contratto di inserimento/reinserimento lavorativo. I lavoratori part-time sono conteggiati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.

¹⁷ Per quanto riguarda i dirigenti agricoli - ai quali, come noto, non spetta la CISOA - devono ritenersi esclusi anche dall'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale in virtù dell'esplicito disconoscimento delle sue prestazioni nei confronti della categoria dei dirigenti di qualsiasi settore, ad opera dell'art. 4, ultimo comma, del decreto interministeriale citato.

¹⁸ Cfr. ns. circ. n. 15344 del 17.05.2016.

dipendenti, della cassa integrazione salari operai agricoli (CISOA) di cui alla legge n. 457/72, pur essendo esonerati dall'obbligo di versare all'INPS la relativa contribuzione.

Sono invece obbligate alla contribuzione al Fondo, oltre alle società di servizi collegate a Confagricoltura, anche le Federazioni regionali e le Unioni provinciali (oltre che la Confederazione).

Con [circolare n. 176](#) del 9 settembre 2016, infatti, l'INPS - rivendendo il proprio precedente orientamento interpretativo alla luce delle recenti novità normative (il citato D.Lgs. n. 148/2015 che ha istituito il nuovo Fondo in sostituzione del precedente)¹⁹ - ha precisato che l'ambito di applicazione del FIS è stato esteso a tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, anche non organizzati in forma di impresa²⁰.

In sostanza, secondo l'INPS, le innovazioni del Jobs Act hanno comportato un ampliamento della platea dei beneficiari delle tutele offerte dal nuovo Fondo di integrazione salariale, che ricomprende nel proprio campo di applicazione tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti - anche non organizzati in forma di impresa - che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che non appartengono a settori in cui sia stato attivato un Fondo di solidarietà bilaterale (ex art. 26 o art. 27 del D. lgs. n. 148/2015).

A fronte del nuovo onere contributivo in capo alle nostre strutture sindacali, appare utile sottolineare che l'inclusione nell'ambito di operatività del FIS consentirà a queste di accedere alle prestazioni di integrazione salariale del Fondo stesso²¹.

Si ricorda che, a partire dal primo gennaio 2016, la misura della contribuzione ordinaria al Fondo - di cui due terzi (2/3) a carico del datore di lavoro e un terzo (1/3) a carico del lavoratore - è pari allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti²².

A carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa è previsto un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 4%²³.

Riduzione contribuzione INAIL (16,48 per cento)

Come noto, l'art. 1, comma 128, della legge di stabilità per il 2014 (legge 28 dicembre 2013, n. 147)²⁴, ha previsto la riduzione della contribuzione antinfortunistica per 1 miliardo di euro nel 2014, 1,1 miliardi di euro nel 2015 e 1,2 miliardi di euro a decorrere dal 2016.

La riduzione contributiva - la cui attuazione è rinviata, di anno in anno, ad un decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, su proposta dell'INAIL - deve:

- riguardare "premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";

¹⁹ Cfr. circolare INPS n. 12/02/2016 e nostre circolari n. 14829/2014, n. 14881/2014, n. 15247/2016, n. 15408/2016.

²⁰ Cfr. ns. circ. n. 15458 del 4/10/2016.

²¹ Ai lavoratori interessati, il Fondo riconosce un assegno ordinario pari all'integrazione salariale (80% della retribuzione lorda) decurtato di un importo pari all'aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84%).

²² Si ricorda che dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 la contribuzione ordinaria era pari allo 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali.

²³ Si ricorda che dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 tale contribuzione addizionale era pari al 3% per le imprese fino a 50 dipendenti, e al 4,50% per le imprese con più di 50 dipendenti.

²⁴ Cfr. ns. circ. n. 14534 del 9/01/2014.

- tenere conto dell’andamento infortunistico aziendale;
- definire le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l’attività da non oltre un biennio;
- essere operata distintamente per singola gestione assicurativa dell’INAIL, tenuto conto dell’andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo.

L'accesso al beneficio da parte dei soggetti in possesso dei requisiti non richiede la presentazione di alcuna istanza, mentre per le lavorazioni iniziate da meno di un biennio, l'accesso al beneficio richiede da parte delle aziende interessate la presentazione di apposita istanza.

Per l'anno 2017 la misura della riduzione della contribuzione antinfortunistica è stata fissata nella misura del 16,48 per cento dei premi e contributi (Decreto direttoriale del Ministero del lavoro del 9/11/2016 sulla base della determina n. 307/2016 del Presidente INAIL)²⁵.

Agevolazioni per zone montane e svantaggiate

Come noto, il comma 45 dell’art. 1 della legge n. 220/2010 (cd. legge di stabilità per il 2011)²⁶ ha previsto che *“a decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo”*.

La legge di stabilità per il 2011 ha dunque messo a regime, senza soluzione di continuità, le agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate nelle misure più favorevoli previste dalla legge n. 81/2006 (riduzione del 75 per cento nelle zone montane e del 68 per cento nelle zone svantaggiate) che troveranno applicazione anche per gli anni successivi senza la necessità che intervengano altri provvedimenti legislativi di proroga.

Pertanto, in virtù di tale norma e dei rinvii “a catena” ivi contenuti²⁷, le agevolazioni contributive che trovano applicazione per il 2015 sono quelle previste dall’art. 01, c. 2, della legge n. 81/2006 che, come noto, consistono in una riduzione dei contributi a carico dei datori di lavoro agricolo pari al:

- **75 per cento** nei territori montani particolarmente svantaggiati (cosiddette zone montane);
- **68 per cento** nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’obiettivo 1, regolamento (CE) n. 1260/1999 e le regioni Abruzzo, Molise e Basilicata (cosiddette zone svantaggiate).

Si ricorda infine che:

- per l’individuazione delle zone montane e svantaggiate occorre fare riferimento alla deliberazione 25/5/2000, n. 42 del CIPE pubblicata sulla G.U. n. 161 del 12/7/2000 (cfr. ns. circ. n. 11029 del 7/9/2000);
- l’agevolazione in questione riguarda anche i contributi dovuti all’INPS dalle imprese agricole per gli impiegati, quadri e dirigenti (cfr. circ. INPS n. 166 del 29/9/2000 trasmessa con ns. circ. n. 11052 dell’11/10/2000);

²⁵ Cfr. ns. circ. n. 15439 del 15/09/2016.

²⁶ Cfr. ns. circ. n. 13691 del 24/1/2011 e n. 13672 del 9/12/2010.

²⁷ La norma in commento fa riferimento all’art. 2, c. 49, della legge 23/12/2009, n. 191, che rinvia all’art. 1-ter della legge n. 205/2008 che a sua volta rinvia all’art. 01, c. 2, della legge n. 81/2006.

- i lavoratori non hanno diritto, sulla loro quota di contribuzione, ad alcuna riduzione;
- le agevolazioni per zone montane e svantaggiate non trovano applicazione sulla contribuzione per il finanziamento della formazione continua (contributo dello 0,30 per cento)²⁸.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI²⁹

Il comma 57 dell'art. 2 della legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero)³⁰, come modificato dall'art. 46-*bis*, c. 1, lettera g) della legge n. 134/2012 (cd. decreto sviluppo)³¹, ha stabilito un percorso di graduale aumento dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata INPS (di cui all'art. 2, c. 26 della legge n. 335/1995) e della corrispondente aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, fino a raggiungere nel 2018 il 33 per cento (24 per cento per coloro che sono iscritti ad altra gestione).

La legge di stabilità per il 2014 (art. 1, c. 491 e 744, legge n. 147/2013)³² è ulteriormente intervenuta sull'argomento, revisionando la misura delle aliquote per alcune delle categorie di soggetti iscritti alla gestione separata INPS anche con riferimento all'anno 2015: per i pensionati e per gli iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria l'aliquota nel 2015 saliva dal 22 (valore originariamente previsto dalla citata Riforma Fornero) al 23,5 per cento.

La materia era stata quindi oggetto di un'ulteriore revisione ad opera dell'art. 10-*bis* del decreto legge n. 142/2014 (cd. decreto Milleproroghe, convertito dalla legge n. 11/2015)³³ che è intervenuto sulle aliquote previdenziali per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (cd. "senza cassa"), mantenendo la contribuzione relativa al 2015 allo stesso valore del 2014 (27% anziché il previsto 30%) e ridisegnando il percorso di graduale aumento delle aliquote già previsto per gli anni successivi (28%, anziché il previsto 31%, nel 2016 e 29%, anziché il previsto 32% nel 2017).

Successivamente, la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2016, art. 1, c. 203), aveva bloccato anche per l'anno 2016 l'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS allo stesso valore del 2014 e del 2015: 27 per cento.

Da ultimo, la legge di Bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016, art. 1, c. 165)³⁴ ha stabilito che, a decorrere da quest'anno, per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS, l'aliquota contributiva viene **stabilmente ridotta al 25 per cento**. È stato dunque abrogato, per tale categoria di soggetti, il percorso di graduale innalzamento dell'aliquota previsto dalla Riforma Fornero.

²⁸ Cfr. ns. circ. n. 13715 del 23/2/2011.

²⁹ Sulle modifiche apportate alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative, a progetto e occasionali dalla recente riforma del lavoro (Jobs Act) ed in particolare dagli art. 2, 52 e 54 del d.lgs. n. 81/2015 - che hanno operato una profonda revisione delle predette forme contrattuali - si veda la ns. circ. n. 15117 del 17/07/2015.

³⁰ Cfr. ns. circ. n. 14079 del 19/7/2012 e n. 14077 del 16/7/2012.

³¹ Cfr. ns. circ. n. 14101 del 4/9/2012.

³² Cfr. ns. circolare n. 14533 del 9/01/2014.

³³ Cfr. ns. circ. 15002 del 16/03/2015.

³⁴ Cfr. ns. circ. n. 15554/2017.

Alla luce di tali modifiche, i progressivi aumenti di aliquota per la gestione separata risultano essere quelli indicati nella seguente tabella:

GESTIONE SEPARATA INPS			
Anni	Aliquote (%)		
	Soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria		Soggetti pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria
2013	27		20
2014	27	Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA	22
	28	Per i restanti soggetti	
2015	27	Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA	23,5
	30	Per i restanti soggetti	
2016	27	Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA	24
	31	Per i restanti soggetti	
2017	25	Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA	24
	32	Per i restanti soggetti	
2018	25	Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA	24
	33	Per i restanti soggetti	

Pertanto le aliquote contributive pensionistiche della gestione separata per l'anno 2017 sono pari a:

- 32% per gli iscritti alla gestione separata che non siano assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 25% per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA che non siano assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 24% per tutti gli altri iscritti alla gestione separata e cioè per i soggetti assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie e per quelli già titolari di pensione.

Le predette aliquote valgono anche per il computo delle prestazioni pensionistiche e sono applicabili a tutte le categorie di iscritti alla gestione separata, compresi gli associati in partecipazione.

Resta confermata la ripartizione dell'onere contributivo tra committente (sul quale gravano i 2/3 del contributo) e collaboratore (sul quale grava 1/3 del contributo).

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Le citate modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) per i collaboratori coordinati e continuativi valgono anche per gli associati in partecipazione con conferimento di lavoro che, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 326/2003, sono tenuti all'iscrizione, sin dal 1° gennaio 2004, nella gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, legge n. 335/95.

Pertanto, anche per tale categoria di soggetti le aliquote contributive pensionistiche per l'anno 2017 sono quelle in vigore per i collaboratori indicate nel paragrafo precedente.

A differenza dei collaboratori, per gli associati in partecipazione, con conferimento di lavoro, la ripartizione dell'onere contributivo resta fissata nel 55 per cento a carico dell'associante e nel 45 per cento a carico dell'associato.

Come noto, il d.lgs. n. 81/2015 ha vietato la stipula di nuovi contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro a decorrere dal 15 giugno 2015. Restano salvi gli effetti dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro già stipulati, che dunque proseguono regolarmente fino alla loro cessazione naturale.

Cordiali saluti.

Roberto Caponi
Direttore

All.ti vari

**OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
DI AZIENDE AGRICOLE TRADIZIONALI**

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2017

VOCI CONTRIBUTIVE	OPERAI A TEMPO INDETERMINATO			OPERAI A TEMPO DETERMINATO		
	IN COMPLESSO	A CARICO	A CARICO	IN COMPLESSO	A CARICO	A CARICO
		AZIENDA	LAVORATORE		AZIENDA	LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. - FONDO PENSIONI (1) (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)	28,70	19,86	8,84	28,70	19,86	8,84
ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE (2)(3)(4)	1,41	1,41		1,41	1,41	
CASSA INTEGRAZIONE SALARI (5)	1,50	1,50		1,50	1,50	
ASSICURAZIONE INFORTUNI	13,2435	13,2435		13,2435	13,2435	
INDENNITA' MALATTIA	0,683	0,683		0,683	0,683	
FONDO GARANZIA FINE RAPPORTO (6)	0,20	0,20				
TOTALE CONTRIBUTI	45,7365	36,8965	8,84	45,5365	36,6965	8,84

NOTE:

- (1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2016 era pari a € 46.123,00 annui).
- (2) Aliquota così ridotta (già pari a 2,41) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362, legge 266/2005.
- (3) Dal 1°/01/2008, ai sensi dell'art. 1, c. 62-64, della l. 247/2007, una quota del contributo per la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, viene destinato al finanziamento della formazione continua ai sensi della l. 845/1978. Su tale contributo non si applicano le agevolazioni per zone montane e svantaggiate (circ. INPS n.40/2011 e circ. conf. n. 13715 del 23/02/2011).
- (4) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) aveva previsto, in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in anno fino al 2014. In tale anno pertanto la misura di tale esonero si è stabilizzata ed è pari a 0,28 punti percentuali. L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapacità, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.
- (5) L. 26/9/1981, n. 537, di conversione del D.L. 402/81 (art. 11). Il contributo C.I.S.O.A. non è dovuto per i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni. I CC. DD. non sono tenuti a corrispondere tale contributo per i propri operai (art. 19, Legge n. 457/72).
- (6) L'art.1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all'art. 2 della l. n. 297/1982) pari allo 0,20%, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS. Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato il contributo dello 0,20% non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori non possono beneficiare di tale misura compensativa.

**OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
DI AZIENDE AGRICOLE CON PROCESSI PRODUTTIVI DI TIPO INDUSTRIALE**

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2017

VOCI CONTRIBUTIVE	OPERAI A TEMPO INDETERMINATO			OPERAI A TEMPO DETERMINATO		
	IN COMPLESSO	A CARICO	A CARICO	IN COMPLESSO	A CARICO	A CARICO
		AZIENDA	LAVORATORE		AZIENDA	LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. - FONDO PENSIONI (1)(6) (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)	32,30	23,46	8,84	32,30	23,46	8,84
ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE (2)(3)(4)	1,41	1,41		1,41	1,41	
CASSA INTEGRAZIONE SALARI	1,50	1,50		1,50	1,50	
ASSICURAZIONE INFORTUNI	13,2435	13,2435		13,2435	13,2435	
INDENNITA' MALATTIA	0,683	0,683		0,683	0,683	
FONDO GARANZIA FINE RAPPORTO (5)	0,20	0,20				
TOTALE CONTRIBUTI	49,3365	40,4965	8,84	49,1365	40,2965	8,84

NOTE:

- (1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2016 era pari a € 46.123,00 annui).
- (2) Aliquota così ridotta (già pari a 2,41) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362, legge 266/2005.
- (3) Dal 1°/01/2008, ai sensi dell'art. 1, c. 62-64, della l. 247/2007, una quota del contributo per la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, viene destinato al finanziamento della formazione continua ai sensi della l. 845/1978. Su tale contributo non si applicano le agevolazioni per zone montane e svantaggiate (circ. INPS n.40/2011 e circ. conf. n. 13715 del 23/02/2011).
- (4) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) aveva previsto, in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in anno fino al 2014. In tale anno pertanto la misura di tale esonero si è stabilizzata ed è pari a 0,28 punti percentuali. L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.
- (5) L'art.1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all'art. 2 della l. n. 297/1982) pari allo 0,20%, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS. Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato il contributo dello 0,20% non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori non possono beneficiare di tale misura compensativa.
- (6) Alle imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale non si applicano più gli aumenti previsti dall'art. 01, c.1, della legge n. 81/2006, giacché con il 1° luglio 2011 esse hanno raggiunto l'aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti prevista per la generalità dei datori di lavoro dall'art. 3, c. 23, della legge n. 335/1995.

**OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
DI AZIENDE DIRETTO COLTIVATRICI**

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2017

VOCI CONTRIBUTIVE	OPERAI A TEMPO INDETERMINATO			OPERAI A TEMPO DETERMINATO		
	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. - FONDO PENSIONI (1) (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)	28,70	19,86	8,84	28,70	19,86	8,84
ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE (2)(3)(4)	1,38	1,38		1,38	1,38	
ASSICURAZIONE INFORTUNI	13,2435	13,2435		13,2435	13,2435	
INDENNITA' MALATTIA	0,683	0,683		0,683	0,683	
FONDO GARANZIA FINE RAPPORTO (5)	0,20	0,20				
TOTALE CONTRIBUTI	44,2065	35,3665	8,84	44,0065	35,1665	8,84

NOTE:

- (1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2016 era pari a € 46.123,00 annui).
- (2) Aliquota così ridotta (già pari a 2,41) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362, legge 266/2005.
- (3) Dal 1°/01/2008, ai sensi dell'art. 1, c. 62-64, della l. 247/2007, una quota del contributo per la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, viene destinato al finanziamento della formazione continua ai sensi della l. 845/1978. Su tale contributo non si applicano le agevolazioni per zone montane e svantaggiate (circ. INPS n.40/2011 e circ. conf. n. 13715 del 23/02/2011).
- (4) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) aveva previsto, in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in anno fino al 2014. In tale anno pertanto la misura di tale esonero si è stabilizzata ed è pari a 0,28 punti percentuali. L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.
- (5) L'art.1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all'art. 2 della l. n. 297/1982) pari allo 0,20%, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS. Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato il contributo dello 0,20% non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori non possono beneficiare di tale misura compensativa.

IMPIEGATI AGRICOLI**ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2017****CONTRIBUTI I.N.P.S.**

VOCI CONTRIBUTIVE	IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO			IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO		
	TOTALE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	TOTALE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. - <i>CONTRIBUTO F.P.L.D. (1)</i> (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)	32,30	23,46	8,84	32,30	23,46	8,84
NASPI ORDINARIA (2) (3) (4)	0,67	0,67		0,67	0,67	
NASPI ADDIZIONALE (5)				1,40	1,40	
CISOA (6)	1,50	1,50		1,50	1,50	
TOTALE CONTRIBUTI INPS	34,47	25,63	8,84	35,87	27,03	8,84

CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.

ASSICURAZIONE INF.NI PROF.LI ED EXTRA PROFESSIONALI	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
FONDO DI PREVIDENZA	4,00	2,50	1,50	4,00	2,50	1,50
ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6,00	6,00		6,00	6,00	
TOTALE CONTRIBUTI ENPAIA (7)	11,00	9,00	2,00	11,00	9,00	2,00

NOTE:

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2016 era pari a € 46.123,00 annui).

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,94 perché 0,06 è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.

(3) Per i datori di lavoro con la qualifica di coltivatori diretti e per le cooperative il contributo per la disoccupazione è pari allo 0,64. L'aliquota risulta così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,97 perché 0,03 è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.

(4) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrere dal 1°/1/2013 per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (legge n. 2, art. 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento con circ. n.44/2013 e mess. n.10358/2013.

(5) Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli assunti per lo svolgimento di attività stagionali ai sensi del DPR 1525/1963, per gli apprendisti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(6) Per i datori di lavoro con la qualifica di coltivatori diretti, il contributo CISOA non è dovuto (cfr. messaggio INPS n.284 del 09/05/2002)

(7) Per la riscossione dei contributi di propria pertinenza, l'ENPAIA applica una maggiorazione del 4% calcolata sull'importo dei contributi stessi.

DIRIGENTI AGRICOLI

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2017

CONTRIBUTI I.N.P.S.

VOCI CONTRIBUTIVE	DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO			DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO		
	TOTALE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	TOTALE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. - CONTRIBUTO F.P.L.D. (1) (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)	32,30	23,46	8,84	32,30	23,46	8,84
NASPI ORDINARIA (2) (3) (4)	0,67	0,67		0,67	0,67	
NASPI ADDIZIONALE (5)				1,40	1,40	
TOTALE CONTRIBUTI INPS	32,97	24,13	8,84	34,37	25,53	8,84

CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.

ASSICURAZIONE INF.NI PROF.LI ED EXTRA PROFESSIONALI	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
FONDO DI PREVIDENZA	4,00	2,50	1,50	4,00	2,50	1,50
ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6,00	6,00		6,00	6,00	
TOTALE CONTRIBUTI ENPAIA (6)	12,00	9,50	2,50	12,00	9,50	2,50

NOTE:

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2016 era pari a € 46.123,00 annui).

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,94 perché 0,06 è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.

(3) Per i datori di lavoro con la qualifica di coltivatori diretti e per le cooperative il contributo per la disoccupazione è pari allo 0,64. L'aliquota risulta così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,97 perché 0,03 è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.

(4) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrere dal 1°/1/2013 per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (legge n. 2, art. 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento con circ. n.44/2013 e mess. n.10358/2013.

(5) Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli assunti per lo svolgimento di attività stagionali ai sensi del DPR 1525/1963, per gli apprendisti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(6) Per la riscossione dei contributi di propria pertinenza, l'ENPAIA applica una maggiorazione del 4% calcolata sull'importo dei contributi stessi.

RIEPILOGO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE NEL 2017

IMPRESE AGRICOLE TRADIZIONALI

TAB. N° 6

TIPO DI CONTRIBUZIONE	OPERAIA TEMPO INDETERMINATO		OPERAIA TEMPO DETERMINATO		IMPIEGATIA TEMPO INDETERMINATO *		IMPIEGATIA TEMPO DETERMINATO *	
	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ORDINARIA	36,8965	8,84	36,6965	8,84	25,63	8,84	27,03	8,84
ZONE MONTANE **	9,4491	8,84	9,3991	8,84	6,6325	8,84	6,9825	8,84
ZONE SVANTAGGIATE **	12,0109	8,84	11,9469	8,84	8,4056	8,84	8,8536	8,84

IMPRESE AGRICOLE CON PROCESSI PRODUTTIVI DI TIPO INDUSTRIALE

TAB. N° 7

TIPO DI CONTRIBUZIONE	OPERAIA TEMPO INDETERMINATO		OPERAIA TEMPO DETERMINATO		IMPIEGATIA TEMPO INDETERMINATO *		IMPIEGATIA TEMPO DETERMINATO *	
	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ORDINARIA	40,4965	8,84	40,2965	8,84	25,63	8,84	27,03	8,84
ZONE MONTANE **	10,3491	8,84	10,2991	8,84	6,6325	8,84	6,9825	8,84
ZONE SVANTAGGIATE **	13,1629	8,84	13,0989	8,84	8,4056	8,84	8,8536	8,84

IMPRESE DIRETTO COLTIVATRICI

TAB. N° 8

TIPO DI CONTRIBUZIONE	OPERAIA TEMPO INDETERMINATO		OPERAIA TEMPO DETERMINATO		IMPIEGATIA TEMPO INDETERMINATO *		IMPIEGATIA TEMPO DETERMINATO *	
	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ORDINARIA	35,3665	8,84	35,1665	8,84	24,10	8,84	25,50	8,84
ZONE MONTANE **	9,0666	8,84	9,0166	8,84	6,250	8,84	6,600	8,84
ZONE SVANTAGGIATE **	11,5213	8,84	11,4573	8,84	7,916	8,84	8,364	8,84

NOTE

(*) Per gli impiegati, le aliquote contributive indicate sono quelle relative all'INPS e non comprendono quelle dovute all'ENPAIA.

(**) Le agevolazioni per zone montane e svantaggiate non si applicano alla contribuzione per il finanziamento della formazione continua (0,30%) di cui alla legge n.845/1978 versata dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione per la disoccupazione involontaria (cfr. circ. INPS n. 40 del 22/02/2011).

OPERAI AGRICOLI DIPENDENTI DA IMPRESE COOPERATIVE EX LEGGE N° 240/1984

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2017

VOCI CONTRIBUTIVE	OPERAI A TEMPO INDETERMINATO			OPERAI A TEMPO DETERMINATO		
	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. (1)(2) - FONDO PENSIONI (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)	32,30	23,46	8,84	32,30	23,46	8,84
ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE (3)(4)(5)	1,38	1,38		1,38	1,38	
CASSA INTEGRAZIONE SALARI				1,50	1,50	
INDENNITA' MALATTIA	0,683	0,683		0,683	0,683	
FONDO GARANZIA FINE RAPPORTO (6)	0,20	0,20				
TOTALE CONTRIBUTI AGRICOLI	34,563	25,723	8,84	35,8630	27,0230	8,84
CASSA INTEGRAZIONE SALARI (7)	1,70	1,70				
CIG STRAORDINARIA (8)	0,90	0,60	0,30			
CONTRIBUTO MOBILITA' (9)						
ASSICURAZIONE INFORTUNI (10)						
TOTALE CONTRIBUTI INDUSTRIALI (11)	2,600	2,300	0,30			

NOTE:

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2016 era pari a € 46.123,00 annui).

(2) Alle imprese cooperative *ex lege* n.240/1984 che operano con processi produttivi di tipo industriale non si applicano più gli aumenti previsti dall'art.1.c.1, della l. n. 81/2006, giacché con il 1/07/2011 esse hanno raggiunto l'aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti prevista per la generalità dei datori di lavoro dall'art.3, c.23, della l. n. 335/1995.

(3) Aliquota così ridotta (già pari a 2,38) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362, legge 266/2005.

(4) Dal 1°/01/2008, ai sensi dell'art. 1, c. 62-64, della l. 247/2007, una quota del contributo per la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, viene destinato al finanziamento della formazione continua ai sensi della l. 845/1978. Su tale contributo non si applicano le agevolazioni per zone montane e svantaggiate (circ. INPS 40/2011 e circ. conf. 13715 del 23/02/2011).

(5) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) aveva previsto, in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in anno fino al 2014. In tale anno pertanto la misura di tale esonero si è stabilizzata ed è pari a 0,28 punti percentuali. L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapacità, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

(6) L'art. 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all'articolo 2 della legge n. 297/1982) pari allo 0,20 per cento, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS. Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato il contributo dello 0,20 per cento non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori non possono beneficiare di tale misura compensativa.

(7) Aliquota così ridotta dall'art. 13, c.1, del d.lgs. n.148/2015 (prima: 1,90%). Per le imprese con più di 50 dipendenti, l'aliquota è del 2,00% (prima: 2,20%).

(8) Contributo dovuto solo dalle cooperative con più di 15 dipendenti.

(9) Il contributo ordinario per la mobilità, pari allo 0,30% (art. 16, c.2, l.n. 223/1991), è stato abrogato, a far data dal 1/1/2017, dall'art. 2, c.71, l. n.92/2012 come conseguenza dell'eliminazione dell'indennità di mobilità ad opera della Riforma Fornero (cfr. mess. INPS n. 99/2017).

(10) Per gli OTI e gli OTD (cfr. art. 1, c. 61, l. n. 247/2007) le aliquote per la determinazione dei contributi dovuti all'INAIL sono diversificate a seconda del tipo di lavorazione effettuata.

(11) Per gli OTI i contributi dovuti alla CUAF, alla CIG e all'INAIL debbono venire corrisposti con le norme del settore industriale, mentre per gli OTD i soli contributi dovuti all'INAIL debbono essere corrisposti con le norme del settore industriale (cfr. art. 1, c. 61, l. n. 247/2007).

IMPIEGATI AGRICOLI DIPENDENTI DA IMPRESE COOPERATIVE EX LEGE N° 240/1984**ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2017****CONTRIBUTI I.N.P.S.**

VOCI CONTRIBUTIVE	IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO			IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO		
	TOTALE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	TOTALE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. - <i>CONTRIBUTO F.P.L.D. (1)</i> (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)	32,30	23,46	8,84	32,30	23,46	8,84
NASPI ORDINARIA (2) (3)	0,64	0,64		0,64	0,64	
NASPI ADDIZIONALE (4)				1,40	1,40	
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (5)(6)	1,70	1,70		1,50	1,50	
CASSA INTEGRAZIONE STRAORD. (7)	0,90	0,60	0,30			
CONTRIBUTO DI MOBILITA' (8)						
TOTALE CONTRIBUTI INPS (9)	35,54	26,40	9,14	35,84	27,00	8,84

CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.

ASSICURAZIONE INF.NI PROF.LI ED EXTRA PROFESSIONALI	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
FONDO DI PREVIDENZA	4,00	2,50	1,50	4,00	2,50	1,50
ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6,00	6,00		6,00	6,00	
TOTALE CONTRIBUTI ENPAIA (10)	11,00	9,00	2,00	11,00	9,00	2,00

NOTE:

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2016 era pari a € 46.123,00 annui).

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,97 perché 0,03 è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.

(3) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrere dal 1°/1/2013 per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (legge n. 2, art. 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento con circ. n.44/2013 e mess. n.10358/2013.

(4) Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli assunti per lo svolgimento di attività stagionali ai sensi del DPR 1525/1963, per gli apprendisti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(5) Aliquota così ridotta dall'art. 13, c.1, del d.lgs. n.148/2015 (prima: 1,90%). Per le imprese con più di 50 dipendenti, l'aliquota è del 2,00% (prima: 2,20%).

(6) Per gli impiegati agricoli a tempo indeterminato la contribuzione CIG è quella operante per il settore industriale (legge n. 223/1991; circ. INPS n.211/1991).

(7) Il contributo CIG straordinaria e' dovuto solo dalle cooperative con più di 15 dipendenti.

(8) Il contributo ordinario per la mobilità, pari allo 0,30% (art. 16, c.2, l.n. 223/1991), e' stato abrogato, a far data dal 1/1/2017, dall'art. 2, c.71, l. n.92/2012 come conseguenza dell'eliminazione dell'indennità di mobilità ad opera della Riforma Fornero (cfr. mess. INPS n. 99/2017).

(9) Il totale dei contributi INPS corrisponde a quello dovuto dalle coop. con più di 15 dipendenti e fino a 50. Per le cooperative che occupano fino a 15 dipendenti o più di 50 vedi note 5 e 6.

(10) All'ENPAIA è inoltre dovuta un'addizionale pari al 4% sull'importo dei contributi per le spese di accertamento e riscossione (art. 2 della legge n. 1655/1962).

DIRIGENTI AGRICOLI DIPENDENTI DA IMPRESE COOPERATIVE EX LEGE N° 240/1984**ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2017****CONTRIBUTI I.N.P.S.**

VOCI CONTRIBUTIVE	DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO			DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO		
	TOTALE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	TOTALE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. - CONTRIBUTO F.P.L.D. (1) (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)	32,30	23,46	8,84	32,30	23,46	8,84
NASPI ORDINARIA (2) (3)	0,64	0,64		0,64	0,64	
NASPI ADDIZIONALE (4)				1,40	1,40	
CONTRIBUTO DI MOBILITA' (5)						
TOTALE CONTRIBUTI INPS	32,94	24,10	8,84	34,34	25,50	8,84

CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.

ASSICURAZIONE INF.NI PROF.LI ED EXTRA PROFESSIONALI	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
FONDO DI PREVIDENZA	4,00	2,50	1,50	4,00	2,50	1,50
ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6,00	6,00		6,00	6,00	
TOTALE CONTRIBUTI ENPAIA (6)	12,00	9,50	2,50	12,00	9,50	2,50

NOTE:

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2016 era pari a € 46.123,00 annui).

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,97 perché 0,03 è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.

(3) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrere dal 1°/1/2013 per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (legge n. 2, art. 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento con circ. n.44/2013 e mess. n.10358/2013.

(4) Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli assunti per lo svolgimento di attività stagionali ai sensi del DPR 1525/1963, per gli apprendisti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(5) Il contributo ordinario per la mobilità, pari allo 0,30% (art. 16, c.2, l.n. 223/1991), è stato abrogato, a far data dal 1/1/2017, dall'art. 2, c.71, l. n.92/2012 come conseguenza dell'eliminazione dell'indennità di mobilità ad opera della Riforma Fornero (cfr. mess. INPS n. 99/2017).

(6) All'ENPAIA è inoltre dovuta un'addizionale pari al 4% sull'importo dei contributi per le spese di accertamento e riscossione (art. 2 della legge n. 1655/1962).

**DIPENDENTI DA ORGANIZZAZIONI SINDACALI
NON ASSOGGETTATE AL CONTRIBUTO ASSEGNI FAMILIARI**

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2017

VOCI CONTRIBUTIVE	LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO		LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO	
	A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	A CARICO DEL LAVORATORE	A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	A CARICO DEL LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. (1) (2) -CONTRIBUTO F.P.L.D.	23,81	9,19	23,81	9,19
NASPI ORDINARIA (3)(4)(5)	0,45		0,45	
NASPI ADDIZIONALE (6)			1,40	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (7)	0,20		0,20	
TOTALE CONTRIBUTI (8)	24,46	9,19	25,86	9,19

NOTE:

- (1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (per l'anno 2016 era pari a € 46.123,00 annui).
- (2) Nel 2011 si è concluso il percorso di aumenti biennali disposto dal d. int. 21/2/96 per l'aliquota del contributo fondo lavoratori a carico del datore di lavoro.
- (3) Aliquota così ridotta (già pari a 1,45) ai sensi dell'art.1, c. 361 e 362, legge 266/2005.
- (4) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) aveva previsto, in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in anno fino al 2014. In tale anno pertanto la misura di tale esonero si è stabilizzata ed è pari a 0,28 punti percentuali. L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapacità, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.
- (5) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrere dal 1°/1/2013 per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (legge n. 2, art. 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento con circ. n.44/2013 e mess. n.10358/2013.
- (6) Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli assunti per lo svolgimento di attività stagionali ai sensi del DPR 1525/1963, per gli apprendisti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
- (7) L'art. 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all'articolo 2 della legge n. 297/1982) pari allo 0,20 per cento, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.
- (8) Per i dipendenti adibiti a lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni, ai sensi del d.p.r. 1124/65 (ad es. per gli addetti alle macchine elettriche, etc.), i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'INAIL il relativo premio assicurativo la cui misura varia in relazione al rischio specifico.

**DIPENDENTI DA ORGANIZZAZIONI SINDACALI
ASSOGGETTATE AL CONTRIBUTO ASSEGNI FAMILIARI**

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2017

VOCI CONTRIBUTIVE	LAVORATORIA TEMPO INDETERMINATO		LAVORATORIA A TEMPO DETERMINATO	
	A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	A CARICO DEL LAVORATORE	A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	A CARICO DEL LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. (1) -CONTRIBUTO F.P.L.D.	23,81	9,19	23,81	9,19
MATERNITA'	0,24		0,24	
NASPI ORDINARIA (2)	1,61		1,61	
NASPI ADDIZIONALE (3)			1,40	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (4)	0,20		0,20	
ASSEGNI FAMILIARI (5) (6)	0,68		0,68	
TOTALE CONTRIBUTI (7)	26,54	9,19	27,94	9,19

NOTE:

- (1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (per l'anno 2016 era pari a € 46.123,00 annui).
- (2) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrere dal 1°/1/2013 per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (legge n. 2, art. 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento con circ. n.44/2013 e mess. n.10358/2013.
- (3) Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli assunti per lo svolgimento di attività stagionali ai sensi del DPR 1525/1963, per gli apprendisti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
- (4) L'art. 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all'articolo 2 della legge n. 297/1982) pari allo 0,20 per cento, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.
- (5) Aliquota così ridotta (già pari a 1,68) ai sensi dell'art.1, c. 361 e 362, legge 266/2005.
- (6) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) aveva previsto, in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in anno fino al 2014. In tale anno pertanto la misura di tale esonero si è stabilizzata ed è pari a 0,28 punti percentuali. L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.
- (7) Per i dipendenti adibiti a lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni, ai sensi del d.p.r. 1124/65 (ad es. per gli addetti alle macchine elettriche, etc.), i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'INAIL il relativo premio assicurativo la cui misura varia in relazione al rischio specifico.

